

Città di Vibo Valentia

Provincia di Vibo Valentia

Segreteria del Segretario Generale

P.za Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia (VV) protocollocomunevibo@pec.it Partita IVA00302030796 0963 559111 Tel 0963 599271
email: michelefratino@comune.vibovalentia.vv.it pec: segreteria@comunevibovalentia.postecert.it

Prot. n. 29580
All n. 1

del 22.06.2016

Rif p.e.c. del 10.06.2016 acquisita al Ns prot. n. 28046 del 13.06.2016

Preg.mi sigg.ri Presidenti Commissioni Consiliari:

- arch. Francesco Antonio Tedesco
- sig. Lo Schiavo Filippo
- avv. Sebastiano Falduto
- sig. Polistina Gregorio
- dott. Giuseppe Muratore
- dott.sa Loredana Pileggi

Tramite Pec: antonio.dagostino5@ingpec.eu

E p.c.

Preg.mi sigg.ri:

- **Forum delle Associazioni Vibonesi**
Via L. Razza n. 33-35 88900 Vibo Valentia
Alla c.a. del Portavoce sig. Antonio D'Agostino

Tramite Pec: antonio.dagostino5@ingpec.eu

- **Sindaco - dott. Elio Costa**
Presidente del Consiglio – avv. Stefano Luciano

sede

Oggetto: Istanza di accesso civico agli atti tramite inserzione internet e comunicazione ex art. 5 D.Lvo 33/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamati:

- il Programma per la trasparenza e l'integrità triennio 2016 - 2018 approvato con atto della Giunta Comunale n. 19 del 28.01.2016, con particolare riferimento all'art. 13;

Rilevato che:

- l'accesso civico disciplinato dall'art. 5 del decreto sopracitato prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
- la richiesta di accesso civico come prevista dalla nuova normativa non necessita di alcuna limitazione e cosa più importate e che la legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è inoltre gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1 dello stesso decreto, che dovrà poi pronunciarsi sulla stessa istanza;
- nell'ipotesi di mancata pubblicazione dell'atto, documento o altra informazione, l'amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito del dato richiesto e contestualmente dovrà trasmetterlo al richiedente o in alternativa potrà comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto;
- se invece il documento, l'informazione o il dato richiesti risultino già pubblicati ai sensi della legislazione vigente, l'amministrazione provvederà a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale;
- nei casi di ritardo o mancata risposta, l'istante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,

accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto. 4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. 5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. 6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze. 7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. 9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8. 10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. 11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.»

che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9ter del medesimo articolo;

- **fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'Amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso;**

Preso atto:

- che questo Ente adempie agli obblighi di pubblicità previsti dalla richiamata normativa anche regolamentare;
- quanto richiesto pertanto non rientra tra gli obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale, con riferimento all'art. 12 del D.lgs n. 33/2013 e succ. mod. ni ovvero da ulteriori disposizioni di legge previgenti e successive, per come indicativamente inseriti nell'elenco predisposto dall'A.N.A.C. consultabile all'indirizzo internet <http://www.civit.it/wp-content/uploads/Obblighi-di-pubblicazione-ERRATA-CORRIGE-settembre-2013.xls>, ragion per cui non sono applicabili le disposizioni normative di cui al richiamato art. 5 commi 3 lett. d);
- dell'istanza citata in epigrafe di pari oggetto è stata presentata dal Forum delle Associazioni Vibonesi, indirizzata al sottoscritto ai sensi dell'art. 5 del citato Decreto legislativo;

Ritenuto tuttavia dare compita comunicazione e accesso agli atti ai richiedenti per come dagli stessi espresso, nell'ottica di Questa Amministrazione improntata alla massima legalità e trasparenza nel proprio agire amministrativo – e non quindi in riferimento ad eventuale manchevolezza nella pubblicazione di informazioni da rendersi al cittadino;

Richiamato l'art. 13 del Programma per la trasparenza e l'integrità triennio 2016 – 2018, pronunciandosi limitatamente alle proprie competenze,

PRECISA CHE:

1. **quanto richiesto dall'istante Associazione, che qui legge per conoscenza, non rientra tra le pubblicazioni obbligatorie e che pertanto l'istanza deve essere rivolta ai Presidenti delle Commissioni Consiliari in indirizzo che, con la presente vengono resi edotti e potranno determinarsi di conseguenza.**

RITIENE TUTTAVIA CHE:

1. **corretta la pubblicazione relativa al calendario delle riunioni delle commissioni atteso che, in quanto pubbliche, devono consentire ai cittadini il diritto di poter essere presenti alle stesse;**
2. **ammissibile l'accesso civico ai verbali delle commissioni consiliari (diverso dalla pubblicazione che, si ripete, non essere obbligatoria), essendo documenti pubblici;**

FA RILEVARE CHE:

1. **ai sensi dell'art. 7-bis c. 3 del D.lgs n. 33/2013 e succ. mod. ni ed integrazioni, "Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti**

indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti?".

Ciò posto,


SI INVITANO

i sigg.ri Presidenti delle Commissioni Consiliari di voler valutare l'istanza prodotta, anche alla luce di quanto premesso, con le modalità ed i tempi previsti dalla richiamata normativa, con particolare riferimento agli artt. 5 e 5bis del D.lgs n. 33/2013 e succ. mod.ni.

In caso di decisione in ordine alla pubblicazione di atti – calendario delle riunioni ovvero verbali delle commissioni – si precisa fin da ora che, ai sensi del Piano Triennale per la Trasparenza 2016-2018 adottato da Questo Comune, la stessa sarà disposta dal Presidente di ogni singola Commissione, per il tramite del segretario della stessa, potendosi avvalere del S.I. comunale per eventuale ausilio informatico ovvero operativo.

Copia del presente dovrà essere pubblicato sul sito del Comune di Vibo Valentia, unitamente con l'istanza prodotta e trasmessa – come peraltro indicato – oltre che ai destinatari dell'istanza, al responsabile del Sistema Informativo dell'Ente ed al Nucleo di Valutazione per come previsto dal richiamato art.13 del P.T.T.

Distinti saluti


Il Responsabile per la Trasparenza
Michele Fratino – segretario generale

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: POSTA CERTIFICATA: I: POSTA CERTIFICATA: Istanza
pubblicità atti Commissioni consiliari

Mittente: "Per conto di: segreteria@comunevibovalentia.postecert.it" <posta-certificata@postecert.it>

Data: 10 giu 2016 12:52:21

A: protocollocomunevibo@pec.it

CC:

Sebastiano Kucera

Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/06/2016 alle ore 12:52:21 (+0200) il messaggio

"I: POSTA CERTIFICATA: I: POSTA CERTIFICATA: Istanza pubblicità atti Commissioni consiliari" è stato inviato da
"segreteria@comunevibovalentia.postecert.it"
indirizzato a:

protocollocomunevibo@pec.
it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 5BF5ACAE.00236595.39F0F695.5EEE7503.posta-certificata@postecert.it

Allegati: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s

COMUNE DI VIBO VALENTIA		
13 GIU 2016		
Prot. N. <u>28046</u>		
Cat.	Cl.	Fasc.

Forum delle Associazioni Vibonesi

Via L. Pansa n. 33/35

89900 Vibo Valentia

Tel. 349.0060211

email: forumassvibo@alice.it

Al

Responsabile della trasparenza

Amministrazione comunale di

Vibo Valentia

Oggetto: Istanza accesso agli atti tramite inserzione internet e comunicazione ex articolo 5 D.Lvo

33/2013

Il sottoscritto Antonio D'Agostino, nella qualità di portavoce del Forum delle associazioni vibonesi :

- Richiamato l'articolo 31 comma 8 della legge 142/90 ,ora traslato in art.38 comma 7 TUEL 267/2000, che così testualmente recita "*Le sedute del Consiglio comunale e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento*";
- atteso che per effetto di detta normativa deve intendersi non operante l'articolo 29 del Vigente Regolamento comunale che, in palese violazione al superiore disposto di legge, detta il principio della segretezza delle sedute delle Commissioni ;
- richiamato l'articolo 7 della legge 142/90, ora traslato in art.10 comma 1 TUEL 267/2000, che così testualmente recita "*Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone*";
- visto che non v'è norma di legge che secreti i verbali delle commissioni consiliari ;
- ritenuto che alla pubblicità delle sedute e dei verbali delle commissioni si riconduce il diritto di conoscenza del cittadino e di informazione sull'attività amministrativa relativa al proprio territorio, salvaguardato dagli articoli 1,3 e 5 del decreto legislativo 33/2013;
- ritenuto che la pubblicazione dei verbali delle Commissioni consiliari costituisce il minimum imposto dalle disposizioni di legge, direttamente attuabile dalla dirigenza a prescindere dalla contraria volontà che il Consiglio comunale ha esternato nella seduta del 26 gennaio u.s., da ritenersi non vincolante per palese illegittimità;
- richiamata a riguardo la nota in allegato;
- considerato che, per tutte le considerazioni su esposte ,codesta Amministrazione comunale ha violato le vigenti disposizioni di legge relative al dovere di pubblicazione e di trasparenza, per non avere mai dato comunicazione pubblica sui giorni di riunione delle commissioni e sulle decisioni adottate ;
- visto l'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo n 33/2013 che così testualmente recita: "*tutti i documenti, informazioni e dati oggetto di obbligazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli*".

Visto l'articolo 5 comma 1 del medesimo decreto legislativo, "l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione" e ancora il successivo comma 2 "la richiesta di accesso civiconon deve essere motivata e va presentata al responsabile sulla trasparenza obbligato alla pubblicazione di cui al comma 1" e infine il comma 3 "L'Amministrazione entro 30 giorni

Forum delle Associazioni Vibonesi

Via L. Pansa n. 33/35

89900 Vibo Valentia

Tel. 349.0060211

email: forumassvibo@alice.it

procede alla pubblicazione del documento ,informazione e dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione"

CHIEDE


- 1) Che d'ora in avanti venga pubblicato, nel sito istituzionale internet del Comune, il calendario delle riunioni delle commissioni consiliari o, in via subordinata e comunque, della pubblicazione in tempo utile del giorno della convocazione .
- 2) Che d'ora in avanti vengano immediatamente pubblicati i nel sito medesimo i verbali delle Commissioni consiliari, salvi quelli del decorso mese di maggio di cui si richiede la pubblicazione e informativa nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente (articolo 5 comma 3 Dvo 33/2013)
- 3) L'istruttoria della presente richiesta nelle forme contemplate dalla normativa sulla trasparenza (cD.l.vo 33/2013)

Vibo Valentia lì 09 giugno 2016

Per il Forum delle associazioni vibonesi

Il Portavoce

Antonio D'Agostino



Forum delle Associazioni Vilonesi

Via L. Pansa n. 33/35

89900 Vibo Valentia

Tel. 349.0060211

email: forumassvibo@alice.it

Al

Responsabile della sicurezza

Dell'Amministrazione comunale

di VIBO VALENTIA

Con provvedimento n 10 del 26 gennaio 2016 la maggioranza consiliare, dopo ampio dibattito sull'articolo 29 comma 1 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale che dispone in linea di principio la segretezza delle sedute delle commissioni consiliari, ha deliberato ,come atto di indirizzo politico, la modifica della normativa regolamentare nel senso della pubblicità delle sedute in ottemperanza all'articolo 38 comma7 del Testo Unico Enti Locali 267/2000(d'ora innanzi TUEL). A proseguo il consesso ha invitato burocrazia e organi politici ad assumere le iniziative necessarie per l'introduzione dello streaming auditing previo rinvenimento delle risorse finanziarie e in subordine (nell'ipotesi di insufficienza) " *di dare mandato agli uffici competenti per individuare la soluzione tecnica che comporti minor costi dell'Ente*". Nel corso della seduta è stato però respinto l'emendamento con il quale la minoranza consiliare avrebbe voluto che si puntualizzasse che ,in ogni caso si sarebbe provveduto alla pubblicazione via internet dei verbali,oggi redatti manualmente.

Nell'immediatezza dei fatti, abbiamo pubblicamente esternato le nostre perplessità in ordine alla legittimità della bocciatura dell'emendamento e per ragioni meramente razionali (se vi è l'assenso allo streaming o similari forme tecniche, non può non esservi quello alla pubblicazione dei verbali) e per aperta violazione alla normativa sulla trasparenza amministrativa ; il silenzio di questi mesi ci conferma che i fiumi di parole di quella seduta avevano esclusivamente lo scopo di addormentare la pratica,confidando nell'indolenza del cittadino e nella stanchezza delle forze politiche di opposizione.

Non conosciamo - e non ci interessa conoscere - le reali intenzioni dell'Amministrazione comunale, ma è forte il convincimento che essa, se non coartata, non darà mai esecuzione ai principi di trasparenza imposti dalla normativa: per tale ragione è opportuna la riproposizione, in forma più approfondita, delle censure già formulate in riferimento alla delibera consiliare n.10/2016, nonché l'avvio delle procedure di legge ex decreto legislativo 33/2013.

Ci si consenta, in primis, di denunciare, per quel che può valere, che l'articolo 29 comma 1 del Regolamento comunale sulla segretezza delle sedute delle commissioni (approvato con deliberazione n 92 del 9 agosto 1999) è normativa non legittima ab initio perché già negli anni 90 la normativa sugli Enti locali , così recitava . " *le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche,salvi i casi previsti dal Regolamento (art 31 comma 8) (traslato in citato articolo 38 comma 7 TUEL) e ancora " tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione per quelli riservati per effetto di espressa indicazione di legge o per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione ,conformemente a quanto previsto nel Regolamento "(articolo 7 comma 3 legge 142/90 ora traslato nell'articolo 10 comma 1 TUEL)*

Forum delle Associazioni Vibonesi

Via L. Praxxa n. 3335

89900 Vibo Valentia

Tel. 349.0060211

email: forumassvibo@alice.it

La successiva legge 241/90 sul procedimento amministrativo, il decreto legislativo 150/2009 - e per ultimo il decreto legislativo n 33/2013 (articoli 1,3 e 5)- sono la consequenziale evoluzione e rafforzamento di siffatti principi: la esternalizzazione tramite pubblicazione dei documenti e informazioni che non sono segretate da legge o Regolamento ne costituiscono lo strumento di effettiva realizzazione.

Il provvedimento consiliare n 10/2016 costituisce l'esatto contrario di quanto è in normativa.

Sul piano della pubblicità delle sedute non si comprende infatti la portata dell'invito all'esecutivo e alla burocrazia di " *definire l'iter amministrativo funzionale alla modifica del 1 comma dell'art.29 del Regolamento comunale e di sostituirlo con il seguente : Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione non venga ,di volta in volta, stabilito diversamente*".

Questo significa che sino a quando non sarà riportata in Consiglio comunale la proposta di modifica, continua ad essere vigente e operante l'articolo 29 del Regolamento? Non è paradossale che una norma , prodotta in violazione di legge, che ha operato per quasi un ventennio nel totale dispregio della normativa statale, possa continuare ancora a operare ? E sino a quando? Per altri venti anni? Se tutto ciò fosse lecito, ma ovviamente non lo è, quale sarebbe la funzione dell'articolo 7 del TUEL secondo cui i Regolamenti comunali di organizzazione devono rispettare le disposizioni di legge? Non occorrono insomma ulteriori giri di parole per dimostrare ciò che è palese e di immediata percezione : l'articolo 29 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio è inapplicabile e la norma statale può, anzi deve, trovare immediata applicazione perché sono già sussistenti sul piano della legislazione statale le disposizioni poste a salvaguardia della sicurezza pubblica.

Allo stato, il cittadino vibonese non ha il diritto di assistere alle sedute delle commissioni e men che mai quello di conoscere ciò che esse decidono; sono peraltro fortemente risibili e pretestuose le ragioni che nel corso della seduta consiliare sono state addotte a giustificazione della non pubblicazione dei verbali.

Alla maggioranza consiliare, secondo cui la pubblicazione dei verbali impedirebbe al componente di esprimere in piena libertà il proprio convincimento per il pericolo di ritorsioni, è sfuggito che la normativa sulla trasparenza non conferisce in capo al cittadino nessun potere di giustizialismo nei confronti degli amministratori comunali e neppure quello di venire a conoscenza di tutto ciò che avviene nelle segrete stanze di palazzo Razza, a ciò ostando esigenze superiori di riservatezza e di sicurezza normativamente tutelate.

Sul piano operativo occorre infatti distinguere fra verbalizzazione di seduta (che è improntata a diverse finalità) e esternalizzazione delle decisioni assunte che si concretizza con la pubblicazione di ciò che è stato deciso e della ragioni di legittimità e merito amministrativo. La normativa sulla trasparenza esige, nel minimo, il secondo adempimento e non ci sembra che sia a ciò necessario un provvedimento consiliare di indirizzo politico. Nella fattispecie, il Consiglio comunale, nel rispetto delle proprie competenze, ha invitato gli organi politici esecutivi e la burocrazia a dare attuazione, compatibilmente alle risorse finanziarie , al principio di trasparenza nella forma dello streaming delle sedute (che rientra nella discrezionalità dell'Ente) : non può però impedire che, nelle more, gli stessi diano esecuzione alla normativa sulla trasparenza nella forma minima che essa impone e cioè la pubblicazione dei verbali redatti manualmente, integrale o non a seconda delle esigenze di riservatezza eventualmente sussistenti, ferma comunque l'esternalizzazione delle decisioni e relative motivazioni. A ciò induce peraltro la natura di immediata esecutività delle norme sulla

Forum delle Associazioni Vibonasi

Via L. Praxxa n. 3335

89900 Vibo Valentia

Tel. 349.0060211

email: forumassvibo@alice.it

trasparenza per come specificato nelle istruzioni ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) "le disposizioni in materia di trasparenza di cui al d.lgs n.33/2013, salvi i casi in cui sono previsti specifici diversi termini, sono immediatamente precettive" (così in Frequently Asked Question ANAC punto 1.5 in [ww.anticorruzione.portale/classic/trasparenza](http://www.anticorruzione.portale/classic/trasparenza)).

Per tutte le suesposte considerazioni il provvedimento consiliare n 10/2016, nella parte in cui vieta la pubblicazione dei verbali in ogni sua forma (integrale e sommaria) deve ritenersi insomma non legittimo e, se non sussistono impedimenti di ordine tecnico o di altra natura, la pubblicazione dei verbali delle Commissioni è adempimento che deve essere attuato dalla burocrazia del Comune d'ufficio o in attuazione di direttive degli organi politici esecutivi. L'osservanza di obblighi di legge da parte delle Amministrazioni comunali non è certo un optional ed è questa la ragione di fondo che ci fa ritenere la pubblicazione dei verbali delle Commissioni consiliari ,materia che, in presenza di persistente violazione della normativa in vigore, travalica le strette competenze dell'Amministrazione ed investe i poteri repressivi di competenza prefettizia.

Vibo Valentia, 09 giugno 2016

Per il forum delle associazioni

Il Portavoce

Antonio D'Agostino

